

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1331)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1960  
(V. Stampato n. 2597)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti**

(SPATARO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 DICEMBRE 1960

### Istituzione del Compartimento di Verona delle ferrovie dello Stato

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

È istituito il Compartimento delle ferrovie dello Stato con sede in Verona.

##### Art. 2.

La circoscrizione del Compartimento di Verona è costituita dalle seguenti linee ferroviarie e dagli impianti e fabbricati ad esse pertinenti:

Verona Porta Nuova-Brennero (inclusa);  
Verona Porta Nuova-Bivio Golosine (inclusa);  
Fortezza-San Candido (inclusa);  
Chiusa-Pian Val Gardena;  
Bolzano-Merano-Malles;  
Trento-Primolano (inclusa);

Verona Porta Nuova-Brescia (esclusa);  
Desenzano del Garda Sirmione-Desenzano Porto;  
Verona Porta Nuova-Vicenza (inclusa);  
Lonigo Stazione-Lonigo Città;  
Vicenza-Schio;  
Verona Porta Nuova-Mantova-Modena (esclusa);  
Dossobuono-Isola della Scala (esclusa)-Legnago-Rovigo (esclusa);  
Mantova-Nogara (esclusa)-Cerea;  
Ostiglia (esclusa)-Legnago-Grisignano di Zocco (esclusa);  
Legnago-Monselice (esclusa);

##### Art. 3.

La presente legge non comporta variazioni nel bilancio e nelle piante organiche del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.